

## *Pace e diritti umani: proposta di articolo per gli Statuti degli Enti locali \**

«Il Comune . . . . ., in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli – Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia – riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

Occorrerà prevedere la costituzione del "Comitato comunale per la pace e i diritti umani", composto da rappresentanti del Consiglio comunale, delle associazioni, delle scuole e delle istituzioni culturali. Associazioni, scuole e istituti culturali designano in maniera autonoma i loro rappresentanti. Del Comitato dovrebbe far parte anche il Difensore civico comunale, se istituito. Il Comitato sarà presieduto dal Sindaco o dal suo delegato o dall'Assessore alla pace se istituito.

Il riferimento esplicito alle principali convenzioni internazionali sui diritti umani è necessario per fondare "legittimamente" la competenza del Comune in materia di cultura e di prassi di pace. I cittadini del Comune e quanti – anche non cittadini – si trovano nel suo territorio, sono titolari di diritti fondamentali, direttamente riconosciuti da norme giuridiche internazionali. Il Comune, ente pub-

\* Elaborata dal Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova.

blico territoriale più vicino ai cittadini, è il primo garante dei loro diritti innati internazionalmente riconosciuti. In questa sua funzione, il Comune assolve all'obbligo di aiutare gli individui a concretamente perseguire l'obiettivo enunciato dall'art. 28 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: "Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati".

Giova segnalare che esistono anche, oltre agli strumenti giuridici richiamati nel testo di articolo proposto, tre dichiarazioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite rilevanti per la materia della pace e dei diritti umani: Dichiarazione sul diritto delle società a vivere nella pace (1978); Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace (1984); Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (1986).

Se lo Statuto del Comune prevede l'istituzione dell'Ufficio del Difensore civico, sarà opportuno che il pertinente articolo faccia riferimento espresso alle norme internazionali sui diritti umani, in particolare alla Convenzione europea del 1950, alla Carta sociale europea del 1961, e ai due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

È necessario che, in considerazione della particolare natura dell'Ufficio del Difensore civico, le relative competenze siano espressamente collegate alle fonti del Codice internazionale dei diritti umani. ■